

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1264 DEL 19 SETTEMBRE 2025

Bando per il finanziamento di interventi finalizzati alla messa in sicurezza, al mantenimento o ottenimento dell'omologazione di impianti sportivi destinati ad ospitare manifestazioni sportive o campionati di livello nazionale o internazionale, ai sensi dell'articolo 6, commi 11-14 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Capo I - Finalità e risorse.....	2
Art. 1 finalità.....	2
Art. 2 definizioni.....	2
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	4
Art. 5 interventi finanziabili.....	4
Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti.....	4
Art. 7 intensità e ammontare dei contributi.....	4
Art. 8 cofinanziamento e cumulo di contributi.....	5
Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda.....	5
Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione.....	5
Art. 10 presentazione della domanda.....	5
Art. 11 cause di inammissibilità della domanda.....	6
Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento.....	6
Capo V - Istruttoria delle domande e concessione del contributo.....	6
Art. 13 istruttoria delle domande.....	6
Art. 14 elenco degli interventi ammissibili.....	6
Art. 15 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici.....	7
Art. 16 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati.....	7
Capo VI - Realizzazione degli interventi.....	7
Art. 17 avvio degli interventi e tempi di realizzazione.....	7
Capo VII - Rendicontazione della spesa.....	8
Art. 18 rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici.....	8
Art.19 rendicontazione della spesa per i soggetti privati.....	8
Art. 20 presentazione della rendicontazione.....	9
Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo.....	9
Art. 22 rideterminazione del contributo.....	9
Capo VIII – Obblighi del beneficiario.....	9
Art. 23 obblighi del beneficiario.....	9
Art. 24 vincolo di destinazione.....	10
Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche.....	10
Art. 25 ispezioni e controlli.....	10
Art. 26 revoca del contributo.....	10
Capo X - Disposizioni finali.....	11
Art. 27 rinvio.....	11

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 11 a 14 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per interventi finalizzati alla messa in sicurezza, al mantenimento o ottenimento dell'omologazione di impianti sportivi destinati ad ospitare manifestazioni sportive o campionati di livello nazionale o internazionale, a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia proprietari di impianti sportivi e di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici o privati o di proprietà dell'associazione medesima.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende:
 - a) per "impianto sportivo": ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 8/2003, la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, spazi per il pubblico e impianti tecnici, come di seguito definite:
 - 1) servizi di supporto: spazi di un impianto sportivo comprendenti spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, locali di primo soccorso, locali antidoping ovvero di controllo in generale, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi comprensivi della sede sociale, parcheggi interni al perimetro dell'impianto. Non rientrano nei servizi di supporto gli spazi rivolti ad attività commerciali o di natura tale da non risultare necessari allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive ospitate dall'impianto;
 - 2) spazi per attività sportiva: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
 - 3) spazi per il pubblico: posti spettatori con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree interne al perimetro dell'impianto e a servizio dell'impianto stesso, parcheggi purché interni al perimetro dell'impianto, percorsi di accesso agli spazi dell'impianto. Non rientrano negli spazi per il pubblico i parcheggi esterni al perimetro dell'impianto;
 - 4) impianti tecnici: apparati funzionalmente serventi gli spazi per l'attività sportiva, o i servizi di supporto, o gli spazi per il pubblico, ovvero per tutte e tre le componenti e indicativamente ricompresi nella seguente elencazione: impianti idrici, sanitari, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio;
 - b) per "intervento": risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un impianto sportivo e necessario per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
 - c) per "omologazione": documento emesso dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA), secondo la procedura prevista, che attesta l'idoneità dell'impianto allo svolgimento della pratica sportiva e/o delle competizioni di un determinato livello;
 - d) per "messa in sicurezza": tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;
 - e) per "quadro economico": un elaborato tecnico-economico predisposto per stimare in maniera riassuntiva e percentuale i costi dell'intervento ai fini della sua ammissibilità a contributo. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, deve essere articolato tenendo conto anche delle percentuali indicate per l'ammissibilità a finanziamento nell'art. 56 comma 2 della L.R. 14/2002;
 - f) per "computo metrico estimativo": il documento edilizio fondamentale comprensivo di elenco prezzi e quadro economico riassuntivo utile per specificare le quantità delle lavorazioni necessarie, e per stimare il prezzo delle lavorazioni e il costo complessivo delle stesse in dettaglio, redatto e firmato dal tecnico abilitato e incaricato del progetto che ne assevera la congruità nel

rispetto del presente Bando. Ai fini dell'ammissibilità delle singole voci di spesa del computo, le attrezzature e gli arredi devono risultare essenziali al funzionamento dell'impianto sportivo e non sono considerati spesa ammissibile se non espressamente previsti ai fini dell'omologazione dell'impianto per competizioni ufficiali;

- g) per "relazione tecnica illustrativa": elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento eventualmente corredato da indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

Per le finalità del presente bando, e quindi al fine della determinazione dell'ammissibilità della spesa e dell'intervento, si tiene conto dell'art. 56 e 59 della L.R. 14/2002, e della normativa edilizia nel caso degli interventi edili oggetto del presente bando di cui **all'articolo 1 comma 1**. In ogni caso tra i contenuti minimi richiesti nella relazione oltre ad un'adeguata descrizione dell'intervento, la stessa dovrà contenere:

1. documentazione fotografica dello stato di fatto;
2. quadro economico;
3. cronoprogramma di previsione con la distinzione delle fasi di esecuzione dei lavori;

- h) per "vincolo di destinazione": l'obbligo per il beneficiario di mantenere i requisiti soggettivi di cui **all'articolo 4**, nonché, di mantenere la destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato per la durata di cui **all'articolo 24, comma 1**;

- i) per "assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in elenco e quindi ammesso a contributo;

- j) per "beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;

- k) per "firma digitale valida": la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

- l) Per "idoneo titolo giuridico ad effettuare l'intervento": documento/provvedimento rilasciato dal soggetto proprietario dell'impianto con il quale si autorizza il soggetto di cui all'articolo 4 ad effettuare i lavori per l'intervento oggetto del presente Bando.

2. Per le definizioni delle attività edilizie rilevanti ai fini del presente Bando, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2025.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, di seguito denominato Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia proprietari di impianti sportivi;
 - b) associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici o privati;
 - c) le associazioni e società sportive dilettantistiche non professionistiche senza finalità di lucro proprietarie di impianti sportivi.
2. I soggetti di cui al **comma 1 lettere b)** devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) avere sede legale o operativa in Friuli Venezia;

- b) possedere idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione;
 - c) possedere idoneo titolo giuridico così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l), per effettuare i lavori oggetto del presente bando;
3. I requisiti di cui al **comma 1) lettere b)-c)** e di cui al **comma 2 lettera c)** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
 4. I requisiti di cui al **comma 2 lettera b)** devono sussistere alla data della concessione del contributo. La mancata trasmissione della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto entro il termine perentorio assegnato dal Servizio, è considerata rinuncia al contributo.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, come definiti **dall'articolo 1, comma 1** su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia e aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla messa in sicurezza, al mantenimento o ottenimento dell'omologazione di impianti sportivi destinati ad ospitare manifestazioni sportive o campionati di livello nazionale o internazionale;
 - b) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore ad euro 25.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, salvo la soglia di cui all'articolo 6, comma 5, come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico di cui alla domanda.

Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti

1. Sono ammissibili le spese riportate nella documentazione descritta all'**articolo 2 comma 1 lettere e), f), g)**, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche, spese per l'omologazione dell'impianto, nonché oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario.
2. Non sono ammissibili le spese consistenti in oneri per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché le spese per forniture di arredi mobili e attrezzature sportive mobili, a meno che le stesse non siano espressamente previste ai fini dell'omologazione dell'impianto per competizioni ufficiali.
3. La somma delle singole voci di spesa ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell'intervento finanziato.
4. Il limite minimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui al **Capo V**, per ciascun beneficiario non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 25.000,00, pena l'inammissibilità della domanda.
5. Il limite massimo di spesa ammessa, a seguito dell'attività istruttoria di cui al **Capo V**, per ciascun beneficiario non può essere superiore a euro 50.000,00, fatta salva una flessibilità in aumento del 10% della soglia massima, pena l'inammissibilità della domanda.

Art. 7 intensità e ammontare dei contributi

1. Il contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario è pari al 100% della spesa ammessa, nella misura minima di euro 25.000,00 e massima di euro 50.000,00.
2. I contributi sono concessi nella misura del 100% della spesa ammissibile, come accertata in fase istruttoria e al netto di eventuale cofinanziamento di cui **all'articolo 8**.
3. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto al **comma 1** a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito nell'elenco, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammessa ed esclusivamente se risulta superiore almeno al 60% della spesa ammessa, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione dell'intervento.
5. Per le finalità di cui al **comma 4**, il Servizio invita il richiedente interessato a presentare una dichiarazione di accettazione del contributo entro il termine perentorio di cinque giorni, decorso inutilmente il quale il contributo si intende rinunciato. Il termine di cinque giorni decorre dalla data

di trasmissione della richiesta. Nel caso di rinuncia espressa o presunta, non si dà luogo a scorrimento dell'elenco e la posizione del soggetto interpellato rimane salva agli effetti **del comma 7**.

6. I beneficiari, finanziati ai sensi del **comma 4**, rendicontano la totalità della spesa ammessa a prescindere dal limite percentuale del contributo concesso.
7. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento dell'elenco a cominciare dal primo richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 8 cofinanziamento e cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Bando.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta, in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** presentano una sola domanda di contributo, riferita a un unico impianto sportivo. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui **all'articolo 10, comma 2**, un soggetto presenti più domande, riferite al medesimo impianto sportivo o a più impianti sportivi, sarà considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui **all'articolo 23**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
4. È altresì allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento proposto;
 - b) quadro economico e computo metrico estimativo;
 - c) procura, ove necessaria;
 - d) dichiarazione assolvimento marca da bollo, qualora dovuta;
 - e) copia del titolo giuridico ad effettuare i lavori per gli interventi di cui **all'articolo 1 comma 1** rilasciato dal soggetto proprietario dell'impianto sportivo
5. I fac-simili della domanda, e dei documenti di cui alle **lettere a)-b) del comma 3**, nella stessa contenuti e della procura sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

Art. 10 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo

le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle **ore 9:00:00 del 1 ottobre 2025** alle **ore 16:00:00 del 20 ottobre 2025**.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti **dall'articolo 4**;
 - b) i cui interventi risultino privi di uno o più dei requisiti di cui **all'articolo 5, comma 1**;
 - c) carenti degli elementi di cui **all'articolo 9, comma 3, lettere a)-b)**;
 - d) presentate in forma diversa da quella prevista **dall'articolo 10, comma 1**;
 - e) antecedenti la domanda ammissibile di cui **all'articolo 9, comma 2, secondo periodo**;
 - f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 10, comma 2**;
 - g) prive della documentazione di cui **all'articolo 9, comma 4, lettere a)-b)-e)**;
 - h) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui **all'articolo 13, comma 3**, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - i) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria di cui **all'articolo 13**, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore ad euro 25.000,00 e superiore ad euro 50.000,00, salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 5;
2. Relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda.
3. Sono inammissibili tutte le domande presentate da parte di soggetti diversi e riferite al medesimo impianto sportivo nella parte in cui sono proposti i medesimi interventi.

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Art. 13 istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi con procedimento a sportello.
2. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente, la tipologia dell'intervento, la coerenza con il fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dall'articolo 6, comma 11 della legge regionale 12/2025 e l'ammissibilità delle spese.
3. Il Servizio può chiedere integrazioni fissando un termine perentorio per fornire la documentazione richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
4. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

Art. 14 elenco degli interventi ammissibili

1. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, sono approvati:

- a) l'elenco degli interventi ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo. Decorso cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
 3. L'elenco ha validità sino al **31 dicembre 2026**. Anche durante il periodo di validità dell'elenco, gli effetti dell'inserimento nel medesimo cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile all'assegnatario, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

Art. 15 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione dell'elenco di cui **all'articolo 14** previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento oggetto del contributo.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità dell'elenco fissato **dall'articolo 14, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.
3. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
4. La liquidazione ed erogazione del contributo viene disposta in applicazione dell'art. 57 della legge regionale 14/2002.

Art. 16 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data del decreto di approvazione dell'elenco di cui **all'articolo 14**. Ai fini della concessione, l'assegnatario trasmette copia del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'impianto sportivo per la durata del vincolo di destinazione.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità dell'elenco fissato **dall'articolo 14, comma 3**, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 45 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.
3. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
4. La liquidazione ed erogazione del contributo viene disposta in applicazione dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 17 avvio degli interventi e tempi di realizzazione

1. I lavori relativi all'intervento oggetto della domanda sono avviati successivamente alla data di presentazione della stessa.
2. I lavori devono concludersi entro il termine di 12 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

3. I termini di cui **al comma 2**, possono essere prorogati di 6 mesi su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il termine per la conclusione dei lavori non può essere fissato o prorogato oltre i 6 mesi antecedenti il termine perentorio di rendicontazione del contributo, di cui **all'articolo 20, comma 1**.

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Art. 18 rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.
2. Il Beneficiario rendiconta un importo almeno pari alla spesa ammessa indicata nel decreto di concessione in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda e trasmette la documentazione comprovante il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo, con le modalità di cui ai commi seguenti. Il soggetto beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.
3. I beneficiari presentano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Costituisce parte integrante della rendicontazione l'atto di omologazione coerente con l'intervento finanziato.

Art.19 rendicontazione della spesa per i soggetti privati

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicate sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto munito di procura.
2. Il Beneficiario rendiconta un importo almeno pari alla spesa ammessa indicata nel decreto di concessione in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda e trasmette la documentazione comprovante il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo, con le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo con allegata la documentazione fotografica dell'intervento ultimato, e che approvi i documenti contabili finali redatti e firmati dal tecnico incaricato;
 - b) una dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità e regolare esecuzione o avvenuto collaudo (ove quest'ultimo sia obbligatorio) dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
 - c) atto di omologazione coerente con l'intervento finanziato;
 - d) copia della documentazione giustificativa della spesa di cui **al comma 4**.
4. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) deve essere intestata al beneficiario e riportare l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale;
 - b) è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale a titolo esemplificativo l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi di cui alla lettera successiva;
 - c) può contemplare spese pagate in contanti entro i limiti di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporti i medesimi dati;

- d) deve essere annullata tramite inserimento nell'oggetto della documentazione digitale del Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nel decreto di concessione e la frase "Spese finanziate dall'Amministrazione regionale FVG" o, in alternativa, è allegata dichiarazione del legale rappresentante attestante che la stessa non è stata dedotta a rendiconto per diversi o ulteriori sovvenzioni;
 - e) per le spese tecniche comprende anche il modello F24 unito a una dichiarazione del legale rappresentante attestante il versamento delle ritenute fiscali, con il modello medesimo.
5. Non è deducibile a rendiconto la documentazione inerente rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra il soggetto emittente il documento di cui **al comma 4, lettera b)** e amministratori, coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al beneficiario.

Art. 20 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di **6 mesi** dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, e comunque, entro il termine perentorio di 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti del provvedimento di concessione.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta si motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca della concessione.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammessa ed erogando il saldo del contributo eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa a rendiconto.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del contributo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 180 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui agli **articoli 18 e 19**.

Art. 22 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato, in particolare, qualora in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa. In tale caso il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché i lavori risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 23 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere una dichiarazione attestante le sovvenzioni eventualmente ottenute a finanziamento dell'intervento ai sensi **dell'articolo 8 commi 1 e 2**;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
 - c) comunicare secondo le modalità indicate **all'articolo 10 comma 4**, entro 7 giorni le eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;

- d) avviare l'intervento in data successiva alla presentazione della domanda;
- e) realizzare i lavori conformemente all'intervento ammesso a contributo;
- f) rispettare i termini previsti dal presente Bando;
- g) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20, comma 1**;
- h) mantenere il vincolo di destinazione, ai sensi **dell'articolo 24, comma 1**;
- i) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 25**;
- j) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
- k) relativamente ai soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b) -c)**, rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 24 vincolo di destinazione

1. I beneficiari devono mantenere per la durata di 1 anno dal termine indicato nell'articolo 32, comma 1 bis della legge regionale 7/2000, i requisiti soggettivi di cui all'**articolo 4**, nonché, il requisito oggettivo del mantenimento della destinazione dell'impianto sportivo alla pratica dello sport cui si riferisce l'intervento finanziato.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, da trasmettere alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del beneficiario, ovvero dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato invio della dichiarazione di cui **al comma 2** comporta l'effettuazione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del contributo.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 25 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 26 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) avvio dei lavori prima della presentazione della domanda;
 - 2) lavori realizzati sostanzialmente diversi da quelli oggetto dell'intervento ammesso a contributo;
 - 3) spesa ammessa a rendiconto inferiore del 50% della spesa ammessa a contributo;
 - c) mancata trasmissione di documentazione ovvero mancato esercizio di una facoltà o azione nel termine perentorio stabilito;
 - d) mancata adozione del decreto di approvazione della rendicontazione entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al beneficiario;
 - e) mancato rispetto del termine perentorio indicato **all'articolo 20**;
 - f) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione ai sensi **dell'articolo 24, comma 4**.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 27 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE